



CITTÀ DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

☎ 091 740 2354 – 📠 091 740 2478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo... 05/10/2010

1-1
T

Prot. n° 712544/USG

OGGETTO: Legge n. 136/2010 – Tracciabilità flussi finanziari. Circolare.

**Ai Sigg. Dirigenti
e.p.c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Direttore Generale
LORO SEDI**

Si rende noto che la legge n° 136 del 13.08.2010 (pubblicata su G.U. 23 agosto, n. 196) intitolata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", allo scopo di prevenire infiltrazioni di tipo criminale negli appalti pubblici di lavori, servizi ed forniture, con gli artt. 3 e 6, ha dettato rispettivamente disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di sanzioni da irrogare nel caso di relativo inadempimento.

Più in particolare, l'art. 3 ha previsto in capo agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, l'obbligo dell'utilizzo di uno o più conti correnti, da accendersi esclusivamente presso banche ovvero presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Sui citati conti correnti dovranno essere registrati tutti i relativi movimenti finanziari da effettuarsi, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario o postale.

Più in particolare, la normativa in questione specifica, inoltre, che:

1) *i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici.*

2) *I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi e quelli riguardanti tributi "possono" essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario. In tal caso, però, rimane l'obbligo di documentazione della relativa spesa.*

3) *Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, purchè, in tal caso, sia adeguatamente*



documentata la spesa effettuata. Rimane, tuttavia, del tutto preclusa la possibilità di fare uso di contante.

4) *Obbligo di comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati* da effettuarsi entro gg. 7 dalla loro accensione., con contestuale indicazione delle *generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi*. L'omessa, tardiva o incompleta superiore comunicazione comporterà, in capo al soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra i 500 ed i 3.000 euro (v. art. 6, comma 3).

5) *Obbligatorio inserimento* nei contratti sottoscritti tra la stazione appaltante e gli appaltatori di lavori, servizi e forniture, *di apposita clausola con cui questi ultimi si impegnano al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*. La mancata previsione di siffatta clausola è sanzionata con la nullità assoluta del contratto

6) La clausola di cui al precedente punto 5) deve essere inserita altresì *nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici*. La stazione appaltante è tenuta a verificare il rispetto della superiore prescrizione; ne consegue che sarà onere della medesima stazione appaltante acquisire periodicamente la documentazione del caso onde verificare il rispetto del superiore adempimento.

7) *Obbligatorio inserimento* nei contratti sottoscritti tra la stazione appaltante e gli appaltatori di *clausola risolutiva espressa* da attivarsi allorché le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ha l'onere di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e di informare contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Sempre al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari il comma 5 dell'art 3 prevede che il bonifico bancario o postale debba riportare, in relazione a ciascuna transazione, il *codice unico di progetto (CUP)* relativo al singolo investimento pubblico.

La stazione appaltante (e per essa il R.U.P. o il dirigente competente per materia), previa registrazione al sistema, richiederà il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Cipe, collegandosi al seguente indirizzo:

http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/

Con riguardo, invece, agli aspetti sanzionatori connessi alla inosservanza dei superiori obblighi in tema di tracciabilità di flussi finanziari, si osserva che il successivo art. 6 della legge in

argomento prevede che nel caso in cui le transazioni siano effettuate senza avvalersi, come sopra specificato, di banche o della società Poste Italiane S.p.A, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa nella ipotesi indicata al superiore punto 7) della presente circolare, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 5% ed il 20% del valore della transazione stessa.

La misura della sanzione oscillerà, invece, tra il 2% ed il 10% del valore della transazione, nel caso in cui le transazioni siano state effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza bonifico bancario o postale. Analogamente si procederà nel caso in cui venga omessa l'indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale.

Per dovere di completezza, seppure non attinente alla materia relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, appare il caso altresì di fare menzione delle ulteriori previsioni contenute negli artt. 4 e 5 della legge 136/2010 in tema, rispettivamente, di "*controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali*", e di "*identificazione degli addetti nei cantieri*".

Nel primo caso, si precisa che nella bolla di consegna del materiale siano indicati il numero di targa del mezzo ed il nominativo del proprietario; nel secondo si prescrive che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lett. u) del D.lgs 81/2008, debba altresì indicare *la data di assunzione ed, in caso di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione*.

E' fatto obbligo, pertanto, alla stazione appaltante e per essa al soggetto a ciò deputato di effettuare rigorosi controlli sull'osservanza delle anzidette prescrizioni.

Il legislatore è intervenuto significativamente anche sul fronte penale modificando il regime sanzionatorio previsto dall'art. 353 c.p. relativo al reato di turbata libertà degli incanti.

L'art. 9 della legge in questione, infatti, ha elevato la pena edittale massima sino a cinque anni e ha previsto, quale pena minima, quella pari a mesi sei.

Il successivo art. 10 ha introdotto una nuova fattispecie di reato, mediante l'inserimento dell'art.353 bis c.p. concernente il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, il cui tenore è il seguente: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032*".

Giova, da ultimo, fare un breve cenno (per le refluenze che ne conseguono) ad analoghe previsioni che, nell'ambito della Regione Siciliana, sono già state previste dal legislatore locale con la L.R. n.° 15/08 e s.m.i., preordinate ad assicurare anch'esse la monitorabilità dei flussi finanziari allo scopo di introdurre meccanismi di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti.

L'art. 2, comma 1, della L.R. 15/2008 (*come modificato dall'art. 28, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 6/2009*), aveva già previsto, infatti, l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale far confluire, da parte degli enti appaltanti, le somme relative all'appalto.

Tale obbligo, però, diversamente da quanto previsto dalla novella legislativa sopra esaminata (legge 136/2010), riguardava i soli appalti di valore superiore ad € 100.000.

Orbene, atteso che l'art. 3 della legge n.° 136/2010 non indica soglie valoriali sino alle quali può prescindersi dall'osservanza di siffatto obbligo, deve ritenersi che la norma regionale in *subiecta materia* debba cedere rispetto a quella nazionale, con la conseguente obbligatorietà dell'osservanza delle relative prescrizioni agli appalti di qualsiasi valore.

Ancora, la norma nazionale ammette, quale modalità di pagamento, salve le eccezioni sopra esaminate, unicamente quella del bonifico bancario o postale.

La corrispondente norma regionale, invece, come detto, ammette anche il pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile.

Ebbene, stante il superiore contrasto normativo, si ritiene preferibile che i bandi di gara ed i relativi contratti, salvo ulteriori interventi legislativi sul punto o chiarimenti che potranno essere forniti dai soggetti istituzionalmente a ciò preposti, contemplino quale modalità di pagamento unicamente quella a mezzo bonifico, con esclusione dell'assegno circolare.

Diversamente, si ritiene che, sia pure in assenza di esplicita previsione normativa nell'ambito della legge 136/2010, debba continuare a ritenersi sussistente il precetto di cui all'art. 2 della L.R. 15/2008 nella parte in cui impone alle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara, a pena di nullità, l'obbligo per gli appaltatori di indicare un numero di conto corrente unico sul quale dovranno confluire le somme relative all'appalto.

Si reputa, comunque, opportuno che già i bandi, oltre che i successivi contratti, facciano esplicita menzione degli obblighi di cui agli articoli 2 della L.R. 15/2008 ed art. 3 della Legge 136/2010.

Le SS.LL., in relazione alle rispettive competenze, sono invitate a tenere conto delle presenti indicazioni.


IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabrizio Dall'Acqua